

Corte conti: colpa in vigilando se l'incarico, deliberato dagli amministratori, è illegittimo

Consulenze, rischi per il revisore

In house, il collegio sindacale risponde per danno erariale

DI **ULDERICO IZZO**

Il collegio sindacale dell'in house è responsabile per danno erariale per colpa in vigilando circa il conferimento di un incarico di consulenza, deliberato dall'organo amministrativo, carente dei requisiti di legittimità. Ciò è quanto emerge dalla recente sentenza della III sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti n.129 dello scorso 3 settembre, che conferma integralmente la decisione di primo grado.

Entrambe le pronunce, ma di recente non ne sono mancate altre (v. Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Liguria n.31/2025), volgono a statuire la condanna per danno erariale per i componenti dell'organo di controllo societario, alla luce della positivizzazione giuridica dell'articolo 12 del Testo unico sulle società partecipate (Tusp). Siamo di fronte alla declaratoria di responsabilità amministrativa-patrimoniale, non tanto per chi è chiamato ad assumere deci-

sioni gestionali, ma per coloro che sono chiamati, per legge, per atto costitutivo o statuto, a vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'aspetto che rileva dalla analisi delle decisioni riguarda l'oggetto per il quale è scattata la notizia danni, e cioè la delibera del consiglio d'amministrazione della partecipata di Roma Capitale (n.d.r., Roma Servizi per la mobilità s.r.l.), alla cui seduta ha partecipato il Collegio Sindacale, che conferiva, all'unanimità, un incarico di consulenza il cui oggetto, era caratterizzato da prestazioni generiche e in ogni caso rientranti nell'ordinario svolgimento delle attività affidate ai dipendenti della società e, pertanto, ritenuto illegittimo. Inoltre il destinatario era un dipendente della società che al contempo rivestiva, altresì, la carica di Presidente dell'organo amministrativo.

Il giudice contabile ha ritenuto sussistere, per i sindaci convenuti in giudizio, la contemporanea presenza di tutti i requisiti caratterizzanti la responsabilità per danno erariale e, soprattutto, ha affermato, la propria giurisdizione, in continuità con

so in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing.

Il danno contestato è un danno diretto al patrimonio di una società pubblica, che ha tutti i requisiti, stabiliti dall'ordinamento eurounitario e nazionale, dell'in house ovvero: a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati; b) la società deve esplicitare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di control-

lo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. Detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita, non avendo rilievo le mere situazioni di fatto.

La Corte muove nei confronti dei sindaci un peculiare rilievo, nel senso che questi, nella seduta del CdA, in cui è stata approvata la delibera di conferimento dell'incarico hanno posto in essere una condotta omissiva, cioè di fronte ad un incarico del tutto inutile, non hanno mosso alcun rilievo connesso alla loro funzione di garanzia.

La responsabilità è rimarcata in quanto, pochi giorni dopo la delibera in questione, è entrato in vigore il secondo pilastro della legge Severino, il d.lgs. n.39/2013, il quale contiene norme dirette a disciplinare le ipotesi di inconfirmità: il collegio sindacale avrebbe dovuto, a dire del giudicante, compulsare l'organo amministrativo a rivalutare la decisione assunta in presenza di una causa di inconfirmità sopravvenuta.

La fattispecie evidenzia una condotta omissiva del presidente e del componente del Collegio sindacale, oltretutto antidoverosa della volontà che era possibile assumere, esprimendo, quindi, tale antidoverosità quel rapporto di contraddizione tra la volontà manifestata dall'agente e le norme ovvero i principi, le regole e le consuetudini dell'ordinamento giuridico su cui, per consolidata giurisprudenza del Giudice contabile, si fonda la colpa grave.

L'elemento soggettivo della responsabilità si materializza nella inesecutiva violazione dei doveri di controllo e vigilanza attribuiti al Collegio sindacale, i quali avrebbero potuto e dovuto essere attivati non solo prima, ma anche dopo l'affidamento dell'incarico in pendenza di un rapporto contrattuale in evidente contrasto con il sopravvenuto D.lgs. n. 39/2013.

L'insosservanza del dovere di vigilanza imposto al collegio sindacale ritiene sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione di legge.

La sentenza n.129/2025 è un provvedimento che darà da pensare circa il ruolo dell'organo di controllo societario che, nel perimetro legislativo civilistico e del TUSP, deve anche fornire un valido supporto al socio pubblico.

© Riproduzione riservata

ANCREL



PREMIO ANTONINO BORGHI

MIGLIOR TESI DI LAUREA - Edizione 2025

il più recente orientamento di uniformità interpretativa della Suprema Corte (n.d.r., Cass. Civ. SS.UU. n.567/2024) che: "la cognizione in sede di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei conti solo nel ca-

vati; b) la società deve esplicitare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di control-

Obbligo di pubblicazione per gli incentivi tecnici

E' importante segnalare agli enti locali gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici del personale. L'Anac con il parere n. 2764/2025 ha chiarito che per la trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell'Amministrazione occorre far riferimento all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell'oggetto, della durata e relativo compenso. Secondo l'Anac, allineata al parere del 10 marzo 2025 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, non necessita documentazione ulteriore, quali determinine di liquidazione, determinine di ripartizione, schede di incentivi, per i quali non sussiste alcun obbligo di pubblicazione. Il Garante privacy, con parere del 10 marzo 2025, si è espresso su una istanza di accesso civico generalizzato riguardante provvedimenti di approvazione delle modalità di ricognizione e schede degli incentivi di liquidazione delle quote spettanti per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche. Al riguardo, il Garante ha osservato come la documentazione in questione faccia riferimento a dettagli relativi alle attività lavorative svolte dai dipendenti nonché alla retribuzione da loro percepita. Ebbene, proprio con riferimento a tale aspetto è stato evidenziato come la diffusione o l'accesso indiscriminato a tali informazioni da parte di soggetti terzi al contesto lavorativo possa comportare un'irragionevole e ingiustificata esposizione dei dati personali dei lavoratori, rendendo altresì conoscibile la loro situazione economico-patrimoniale.

Si ribadisce infine che la pubblicazione dei suddetti dati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di I° livello "Personale", sottosezione di II° livello "Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti" è obbligatoria e include anche il nominativo del dipendente (dirigente e non dirigente), oggetto di rilevazione al 31.05.2025 e successivo monitoraggio al 30.11.2025 da parte degli Oiv o Organismi con funzioni analoghe, ai sensi della Delibera Anac.

Christian De Feo
Dottore Commercialista Ordine di Salerno
Esperto in Oiv e Nuclei di Valutazione
Socio Ancrel Salerno

© Riproduzione riservata

Vita associativa, due eventi per i revisori

Il mondo della contabilità pubblica italiana, dopo le recenti esperienze di Formia e Terni, continua a vivere momenti intensi di confronto e approfondimento grazie a due appuntamenti di primaria importanza promossi da Ancrel e Ardel (Associazione nazionale ragionieri degli enti locali). Il primo evento, promosso da Ardel, si terrà a Taranto dal 24 al 26 settembre con il titolo "Ragioneria 4.0 - Innovare per semplificare". Un titolo che richiama l'esigenza di semplificazione e digitalizzazione nella gestione finanziaria degli enti locali. Tradizionale momento di aggiornamento e confronto per i ragionieri e i responsabili finanziari, il convegno offrirà spunti di straordinaria attualità anche ai revisori, rafforzando la sinergia tra le due principali figure che, ognuna con le proprie competenze, accompagnano le amministrazioni verso un sistema contabile più chiaro, trasparente e vicino ai bisogni della collettività. Alla manifestazione prenderà parte anche il Presidente nazionale di Ancrel, Marco Castellani, a testimonianza della collaborazione tra le due associazioni. A distanza di due settimane, il 6 ottobre a Bolzano, l'attenzione si sposterà su un tema di assoluto rilievo: "La riforma dei bilanci 'accrua' nella Pubblica Amministrazione, tra aspettative e transizione". Il convegno sarà occasione per riflettere sulle problematiche legate al passaggio al principio contabile accrual, che introduce un cambiamento epocale nelle regole della contabilità pubblica. Il dibattito sarà arricchito dalla presenza di rappresentanti dello Standard Setter Board, del mondo accademico e universitario, della Corte dei conti, oltre che delle professioni e degli organismi politici.

Nel corso dell'Assemblea degli associati della Sezione Territoriale Ancrel Torino dello scorso 25 luglio si è provveduto al rinnovo delle cariche associative per il triennio 2025-2028. Confermata alla Presidenza Antonella Putrino e Vicepresidente Pierluigi Ropolo. La carica di tesoriere è stata assegnata a Davide Barberis e segretario è stata nominata Anna Maria Mangiapelo. Il Consiglio è composto da: Pino Barra, Mauro Casalegno, Andrea Matarazzo, Margherita Spaini, Massimo Striglia. Revisore unico effettivo Piercarlo Bausola e supplente Maria Luisa D'Addio.

Patrizio Battisti

© Riproduzione riservata

Pagina a cura di

ANCREL